

(N. 1833-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2645)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1957

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

ONOREVOLI SENATORI. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre ultimo scorso è apparso il decreto-legge n. 1380 mediante il quale il termine di scadenza del 31 dicembre 1956, stabilito per alcune facilitazioni inerenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, è stato prorogato al 31 dicembre 1957.

Il perdurare della crisi nella produzione dell'olio di oliva ha consigliato il provvedimento che, perfezionato da alcune modifiche tendenti ad evitare evasioni ed abusi alle norme di vigilanza, mantiene fino alla data anzidetta l'aumento da chilogrammi 25 a 100 del limite del quantitativo di olio da semi destinato ad uso alimentare o industriale, la cui circolazione è vincolata a bolletta di legitti-

mazione, la quale, in avvenire, a perfezionamento delle precedenti norme, dovrà recare anche la indicazione della persona che provvede al trasporto nonchè l'indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato e conferma le disposizioni per le quali resta consentito per tutto l'anno corrente il deposito fuori fabbrica, senza l'obbligo di denuncia all'U.T.I.F. e della tenuta del libro di carico e scarico, dell'olio da semi in quantità inferiore ai tre quintali.

L'evidente opportunità permette alla Commissione finanze e tesoro di chiedere l'approvazione del presente disegno di legge che converte in legge il decreto surricordato.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.